

COMUNE di SISSA TRECASALI
PROVINCIA di PARMA

**IV SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
AMBIENTE - SUAP**

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 01/04/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER I CONTROLLI DELLE PRATICHE SISMICHE SOGGETTE A DEPOSITO SISMICO AI SENSI DELL'ART. 94 BIS DEL DPR 380/01 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107, comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, avente all'oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", e in particolare l'articolo 2 comma 2; l'articolo 5 comma 1 e 2; l'articolo 40 commi 1, 3 e 4; l'articolo 40 bis; l'articolo 45 commi 1 e 3; l'articolo 48 comma 2;

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2024 avente ad oggetto "Attribuzione attività di gestione", con il quale vengono nominati i Responsabili dei vari settori, in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente, sino al 30.06.2026;
- l'art. 7 comma 6 e seguenti D.L. n. 165 del 30 marzo 2001;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2024, con la quale veniva approvata la nota di aggiornamento dello schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario 2025-2027;

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 30 luglio 2013 n.15 e ss. mm. ii. "*Semplificazione della disciplina edilizia*";
- l'Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 L.R. 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23 commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 76 del 27/01/2014, indica le modalità di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo e definisce le pratiche che debbono essere necessariamente inserite nel campione;

- la Legge Regionale n. 12 del 23/06/2017 "*Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. f5 (semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326)*";
- la Legge n.120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii. "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*";
- La D.G.R. n. 1814 del 7 dicembre 2020 "*Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui a/l'antico/a 94-bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020*";

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), che ha conferito ai Comuni l'esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione dell'interesse locale delle stesse funzioni e della stretta attinenza con i procedimenti abilitativi edilizi e di competenza comunale;
- la L.R. n. 19 del 14/11/2008 che ha riordinato le funzioni in materia sismica, confermando all'art. 3 la delega ai Comuni delle funzioni sismiche, che le possono esercitare avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali ovvero autonomamente dotandosi di un'apposita struttura;
- l'art. 35 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018", in attuazione dell'art. 3, comma 8, della L.R. 19/2008 e dell'art. 21, comma 3, della L.R. n. 13/2015, che ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche da parte dei Comuni;

DATO ATTO che:

- il Comune di Sissa Trecasali fino al 31.12.2021 si è avvalso, per il suddetto controllo, della Struttura Tecnica Competente (STC) in materia sismica costituita presso l'Unione Terre Verdiane, in forza di D.C.C. n. 37 del 26.07.2017;
- a seguito dello scioglimento dell'Unione, le suddette funzioni sono state trasferite alla Struttura Tecnica Competente (STC) in materia sismica costituita presso il Comune di Fidenza, così come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2021;
- tra le attività della STC rientra anche il controllo a campione dei progetti depositati ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008, ai fini di verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni;

VISTO inoltre:

- il D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019 e dalla L. 120/2020 agli artt. 93, 94, 94-bis; tali modifiche introducono tre categorie di interventi strutturali in zone sismiche in relazione alla loro rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, inoltre per gli interventi rilevanti soggetti ad autorizzazione sismica preventiva prevedono il silenzio assenso dopo 30 giorni e per gli interventi non oggetto di autorizzazione preventiva prevedono che le regioni possano istituire controlli con modalità a campione;
- la L.R. n. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", che detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica e alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico;
- la L.R. n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", che regola l'attività edilizia nel territorio regionale;
- la Circolare regionale PG.2018.0226483 del 30/03/2018 relativa alle "Prime indicazioni per il coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio" che prevede, per i progetti sismici soggetti a deposito, il controllo sistematico di quelli allegati alle istanze di permesso di costruire e il controllo a campione (con un minimo del 20%) degli interventi soggetti a SCIA edilizia;
- la D.G.R. 1934 del 19/11/2018 "Approvazione dell'atto di indirizzo recante gli Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della L.R. n. 19/2008", che considera per i depositi dei progetti esecutivi riguardanti le strutture un controllo a campione con una soglia minima 20% e che, nel dimensionamento delle strutture tecniche competenti in materia sismica, individua la necessità di un team di lavoro per ogni 100 pratiche soggette a controllo di

merito nel corso dell'anno;

- la D.G.R. 1814 del 07/12/2020 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020", che elenca le tipologie di intervento strutturali riconducibili a ciascuna categoria (rilevanti, di minore rilevanza, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità) e ne individua la relativa disciplina;

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche al D.P.R. 380/2001 relative alla semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismica, in relazione dell'appartenenza degli interventi alle categorie indicate all'art. 94-bis elencate nella D.G.R. 1814/2020, comportano una diminuzione del numero di pratiche sismiche soggette ad autorizzazione preventiva (con controllo sistematico) e un aumento delle pratiche in regime di deposito (con controllo a campione);

DATO ATTO CHE occorre individuare una modalità di controllo a campione delle pratiche sismiche coerente con le citate indicazioni regionali;

RITENUTO di dover disporre i controlli di merito delle pratiche sismiche soggette a deposito secondo le seguenti modalità:

- tutte le denunce contestuali a domande di permessi di costruire e a procedimenti abilitativi che richiedono l'indizione di conferenza di servizi;
- tutte le denunce relative a interventi su edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile elencati nell'All. A alla [D.G.R. 1661/2009](#);
- tutte le denunce relative a interventi su edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso elencati nell'All. B alla [D.G.R. 1661/2009](#);
- tutte le denunce per varianti sostanziali a depositi sismici sottoposti a controllo;
- il 20% delle denunce depositate collegate a SCIA edilizia;

RITENUTO inoltre di stabilire che:

- è compito dell'Ufficio Tecnico Settore Pianificazione Territoriale ed ambientale, SUAP estrarre il campione di progetti da sottoporre al controllo della STC in materia di sismica;
- il sorteggio verrà effettuato ogni 15 giorni (di norma il primo del mese ed il giorno 16 dello stesso mese, salvo slittamenti al giorno successivo in caso di giorno festivo), contestualmente al sorteggio delle CILA/SCIA/SCEA, ed avrà a riferimento le segnalazioni pervenute a far data dal precedente sorteggio; qualora nei quindici giorni intercorrenti tra i due sorteggi non siano state depositate almeno due pratiche il sorteggio non avrà luogo;
- il sorteggio delle pratiche da includersi nel campione soggetto a controllo si svolgerà attraverso l'utilizzo del gestionale Archiweb che consente di effettuare in automatico il sorteggio a campione delle pratiche edilizie, in conformità con l'Atto di coordinamento tecnico regionale di cui alla DGR 76/2014;

PRECISATO che, fermo restando il sistema del controllo a campione, l'ufficio continua ad avere la possibilità di sottoporre a controllo anche le pratiche non estratte, qualora emergano dubbi, in analogia a quanto prevede il DPR 445/2000 all'art. 71 per le autocertificazioni, o ciò sia necessario in funzione degli adempimenti che il SUE è tenuto a svolgere in tema di vigilanza edilizia del territorio;

DETERMINA

1. di disporre i controlli di merito delle pratiche sismiche soggette a deposito in coerenza alle sopracitate disposizioni regionali e come di seguito specificato:

- tutte le denunce contestuali a domande di permessi di costruire e a procedimenti abilitativi che richiedono l'indizione di conferenza di servizi;
- tutte le denunce relative a interventi su edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile elencati nell'All. A alla [D.G.R. 1661/2009](#);

- tutte le denunce relative a interventi su edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso elencati nell'All. B alla [D.G.R. 1661/2009](#);
 - tutte le denunce per varianti sostanziali a depositi sismici sottoposti a controllo;
 - il 20% delle denunce depositate diverse dalle casistiche precedenti;
2. di stabilire che:
- il sorteggio verrà effettuato ogni 15 giorni (di norma il primo del mese ed il giorno 16 dello stesso mese, salvo slittamenti al giorno successivo in caso di giorno festivo), contestualmente al sorteggio delle CILA/SCIA/SCEA, ed avrà a riferimento le segnalazioni pervenute a far data dal precedente sorteggio;
 - il sorteggio delle pratiche da includersi nel campione soggetto a controllo si svolga attraverso l'utilizzo del gestionale Archiweb che consente di effettuare in automatico il sorteggio a campione delle pratiche edilizie, in conformità con l'Atto di coordinamento tecnico regionale di cui alla DGR 76/2014;
3. di precisare che, fermo restando il sistema del controllo a campione, l'ufficio continua ad avere la possibilità di sottoporre a controllo anche le pratiche non estratte, qualora emergano dubbi, in analogia a quanto prevede il DPR 445/2000 all'art. 71 per le autocertificazioni, o ciò sia necessario in funzione degli adempimenti che il SUE è tenuto a svolgere in tema di vigilanza edilizia del territorio;
4. di stabilire che la presente determinazione avrà decorrenza a partire dal 01/04/2025;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
6. di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Responsabile del IV Settore
DELSANTE PAOLA / InfoCamere
S.C.p.A.

ATTESTAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole

Addì, 01/04/2025

Il Responsabile del IV Settore
DELSANTE PAOLA / InfoCamere S.C.p.A.